



*Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia*



*Inaugurazione
dell'Anno Giudiziario 2025*

*Relazione del Presidente
Salvatore Venexiano*

Palermo 14 febbraio 2025



Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
- Sede di Palermo -

Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2025

**Relazione sull'andamento dell'attività della Sede di Palermo del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia nell'anno 2024**

Relazione del Presidente
Salvatore Veneziano

1. – Introduzione e saluti

Autorità, Signore, Signori,

Desidero preliminarmente porgere un sentito ringraziamento, anche a nome dei Colleghi e dell'intero Ufficio, a tutti gli Intervenuti – Rappresentanti dei vari settori delle Istituzioni, delle Magistrature, del Foro, della Dottrina giuridica, della Società civile e dell'Informazione – a questa cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2025 presso la Sede di Palermo del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, occasione nella quale, come di consueto, presenterò la relazione sull'attività svolta e sull'andamento della Giustizia Amministrativa in questa circoscrizione giudiziaria nel decorso anno 2024.

Con la loro presenza, dimostrano tutti l'attenzione e l'interesse con i quali le varie componenti della Comunità locale – e non soltanto gli addetti ai lavori – seguono l'attività della Giustizia amministrativa.

Ancora un particolare saluto:

- al nostro Organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, presente alla odierna cerimonia con la gradita rappresentanza del Consigliere Luca Lamberti che presso questo Tribunale ha mosso i suoi primi passi nella Giustizia amministrativa;

- al Foro della Sicilia – e in questa espressione ricomprendo anche l'Avvocatura dello Stato e le Avvocature degli enti pubblici – largamente presente e rappresentato, che vanta una lunga e brillante tradizione nel settore amministrativo e che ha sempre contribuito in modo determinante al corretto funzionamento di questo Tribunale;

- ai Colleghi tutti - del Consiglio di Stato, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e dei Tribunali Amministrativi Regionali - presenti e alle rispettive Associazioni.

Un sincero ringraziamento al Personale di segreteria e amministrativo del Tribunale che - pur in una situazione logistica non facile, della quale costituisce indizio immediatamente percepibile la temperatura di questa sala e lo stato

dei prospetti e degli infissi di questo immobile - condivide con encomiabile spirito di servizio il nostro quotidiano impegno per una sempre più efficace prestazione del “servizio giustizia amministrativa” ai cittadini che a noi si rivolgono e senza l’apporto del quale non sarebbe stato possibile conseguire gli apprezzabili risultati che mi appresto a illustrare.

Come ho già fatto in occasione delle cerimonie di inaugurazione dei precedenti anni giudiziari, anche per collocare nella giusta dimensione le tematiche delle quali andiamo ad occuparci, ritengo infine doveroso indirizzare un pensiero alla situazione geopolitica mondiale nella quale siamo ormai da tre anni precipitati - prima per effetto della violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, che perdura tutt’ora, e più di recente per effetto della sanguinosa deflagrazione delle latenti tensioni dello scenario medio-orientale, conseguente all’aggressione armata rivolta a danno di civili su suolo israeliano ed alla connessa reazione e che solo in questi ultimi giorni sembra attenuarsi - con una impressionante assuefazione alle rilevanti perdite di vite umane, esodo di popolazioni incolpevoli e distruzioni materiali sin qui verificatisi in entrambi gli scenari, e dei quali non si intravede la fine.

Unitamente ai tanti, ed anche nuovi, focolai di tensione e violenza disseminati nel Mondo, essi costituiscono “pezzi” di un complessivo mosaico che Papa Francesco definisce “*terza guerra mondiale a pezzetti*”. Al di là dei nostri sentimenti, dei nostri timori e delle nostre convinzioni individuali, non possiamo qui non ricordare la solenne affermazione contenuta nell’articolo 11 della Costituzione secondo il quale “*L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.*”.

2. – Cinquanta anni di attività dei TT.AA.RR. e altre ricorrenze di rilievo

Nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024 avevo ricordato il cinquantennale della concreta entrata in funzione dei Tribunali Amministrativi Regionali; istituiti con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed

insediati con decorrenza 1° gennaio 1974, per effetto del D.P.R. 19.12.1973 di attuazione della previsione di cui all'art. 43 della L. n. 1034/1971.

Avevo ricordato come, sul piano formale, l'istituzione dei TT.AA.RR. abbia costituito puntuale attuazione del precetto recato nell'allora secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione e, sul piano sostanziale, abbia consentito il superamento dell'ordinamento previgente, che affidava in via assolutamente prevalente al Consiglio di Stato, con sede esclusiva in Roma (salva la particolare situazione della Regione a statuto speciale della Sicilia), l'esercizio della giurisdizione amministrativa, così sostanzialmente rendendo più difficili, e quindi riducendo, le possibilità di dare risposta alle istanze di giustizia presenti in tutto il territorio italiano.

Avevo rilevato come la crescente, per certi versi addirittura tumultuosa, richiesta di tutela che è seguita all'istituzione dei TT.AA.RR. abbia contribuito a realizzare la completa applicazione dell'articolo 24 della Costituzione anche per gli interessi legittimi (di fatto ostacolata dall'ordinamento previgente a causa della "distanza", anche geografica e materiale, del giudice e della "mancanza" - in molte realtà, ma non qui in Sicilia - di un Foro specializzato nel contenzioso amministrativo) e come l'entrata in funzione dei TT.AA.RR. abbia, quindi, comportato un effetto di consolidamento della democrazia nel nostro Paese, concretizzando un nuovo - e prima inesistente - strumento di controllo della legittimità dell'operato delle pubbliche amministrazioni e contribuendo così a eliminare aree di privilegio e di riserva delle pubbliche amministrazioni e a strutturare una nuova e più moderna configurazione dei rapporti tra cittadino e amministrazione.

Avevo quindi menzionato le successive tappe significative dello sviluppo di questa storia cinquantennale, individuate precipuamente nella legge n. 186/1982, di natura prettamente ordinamentale, successivamente negli interventi legislativi del D.Lgs. n. 80/1998 e dalla legge n. 205/2000 ed infine nell'adozione del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

2.1. Venticinque anni di vigenza della legge 21 luglio 2000 n. 205

Nell'anno 2025, appena iniziato, ricorre il venticinquennale dell'approvazione della legge 21 luglio 2000, n. 205, cui deve essere attribuita una peculiare valenza in quanto essa intervenne tanto su profili processuali – nelle parti nelle quali apporta modifiche alla disciplina processuale dettata dalla l. n. 1034/1971 e ad altre normative di settore – quanto su profili attinenti ai rapporti tra le giurisdizioni – nelle parti nelle quali “novella” con norme di rango legislativo le omologhe norme (artt. 33, 34 e 35) del D.Lgs. n. 80/1998, emanate in eccesso di delega - e infine su profili ordinamentali interni – nelle parti nelle quali modifica e perfeziona l'assetto derivante dalla disciplina di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186 – ponendo per altro le basi per la successiva adozione del codice del processo amministrativo.

Evitando in questa sede di entrare nei dettagli “storici” delle vicende che hanno determinato la genesi dell'iniziativa legislativa e la sua successiva accelerazione per l'approvazione – per l'approfondimento dei quali è sufficiente rimandare alla copiosa letteratura che ha seguito la sua entrata in vigore – basterà ricordare che:

- essa ha operato un primo ammodernamento e adeguamento alle nuove esigenze della disciplina processuale derivante dalla l. n. 1034/1971 - in gran parte modellata sulle “*norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti*”, risalenti al 1907 e al 1924 e neppure di rango legislativo – introducendo, tra l'altro: a) il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione (nuovo art. 21bis l. n. 1034/1971), b) una disciplina generale sul processo cautelare, c) un rito accelerato in determinate materie (nuovo art. 23bis l. n. 1034/1971), d) la possibilità di assumere decisioni di merito in forma semplificata, anche all'esito della camera di consiglio cautelare, e di definizione dei ricorsi in via monocratica per profili meramente processuali; e) l'attribuzione al giudice amministrativo del potere di condanna al risarcimento del danno in tutte le materie di giurisdizione esclusiva, estendendo alle stesse l'utilizzabilità di strumenti probatori e di condanna propri del codice del processo civile, ed anche nell'ambito della giurisdizione di

legittimità, così recependo pienamente gli esiti della sentenza n. 500 del 1999 delle sezioni unite della Corte di Cassazione; f) l'integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica, anche in sede di giurisdizione di legittimità;

- essa ha tempestivamente risolto la situazione di paralisi conseguente alla pronuncia n. 292 del 17 luglio 2000, con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittima, per eccesso di delega rispetto alla norma delegante dell'art. 11, co. 4, l. n. 59/1997, l'attribuzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva di tutte le controversie nelle materie dei pubblici servizi e dell'edilizia e urbanistica, operata dagli artt. 33 e 34 D.Lgs. n. 80/1998 (come dagli stessi articoli latamente definite) sostanzialmente operando una "novazione" di rango legislativo delle medesime norme dichiarate incostituzionali ed ha inoltre istituito *ex novo* una nuova materia di giurisdizione esclusiva relativa alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture soggette a disciplina comunitaria;

- infine, sul piano ordinamentale: a) ha modificato la composizione dell'Organo di autogoverno, aprendolo alla partecipazione dei Rappresentanti del Parlamento e superandone la pregressa composizione che mortificava la rappresentatività rendendo minoritaria quella dei Magistrati TAR pur numericamente superiori a quelli del Consiglio di Stato; b) ha introdotto l'autonomia finanziaria del plesso giurisdizionale amministrativo, consentendo una maggiore autonomia organizzativa e gestionale; c) ha articolato l'Ufficio del Segretariato Generale della G.A. con tre addetti (Segretario generale della G.A., Segretario delegato per il Consiglio di Stato e Segretario delegato per i TTAARR), per meglio far fronte alle esigenze organizzative di tutti gli Uffici giudiziari e in particolare a quelle dei TTAARR in precedenza rimaste in ombra; d) infine, sia pur con previsione solo di natura programmatica, ha prefigurato un successivo "*... riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base dell'unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio ...*", purtroppo mai successivamente realizzati.

Non sfuggono ad alcuno la completezza, il rilievo e la tempestività dell'intervento legislativo del quale mi piace ricordare tanto l'apporto fornito in fase

di iniziativa ed elaborazione del testo dall'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi - e personalmente da alcuni Magistrati Amministrativi, anche di questo TAR - quanto l'impegno profuso in sede parlamentare dal Presidente della Regione Renato Schifani, allora Senatore della Repubblica, per la sua tempestiva approvazione, così concretizzandosi un virtuoso esempio collaborativo tra Legislatore e destinatari della nuova disciplina.

2.2. – Quindici anni di vigenza del codice del processo amministrativo

Nell'anno 2025, appena iniziato, ricorre ancora il quindicennale della entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), con il quale si è definitivamente compiuta la piena strutturazione della Giurisdizione amministrativa.

È noto che il Codice – pur nascendo dall'innegabile esigenza di assicurare il pieno rispetto dei principi del “*giusto processo regolato dalla legge*”, introdotti dalla novellazione dell'art. 111 della Costituzione e dalla necessità di tener conto anche dalle note pronunzie della Corte Costituzionale sugli ambiti della giurisdizione esclusiva, e della Corte di Cassazione sulla pregiudizialità amministrativa - ha inizialmente annoverato tra gli operatori tanto sostenitori quanto detrattori, ma credo sia innegabile che ben difficilmente si sarebbe potuto far fronte al nuovo ambito della giurisdizione amministrativa con le scarse norme processuali desumibili dalla L. n. 1034/1971 e dalle “*norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti*”, norme risalenti al 1907 e al 1924 e neppure tutte di rango legislativo, sia pure parzialmente già modernizzate dalla l. n. 205/2000 in precedenza illustrata.

Pur in un contesto di sostanziale continuità con la previgente struttura del giudizio amministrativo, possono essere ricordate le seguenti rilevanti novità:

- Inderogabilità dei criteri attributivi della competenza e rilevabilità d'ufficio della eventuale incompetenza del giudice adito, con conseguente cessazione del fenomeno del c.d. “forum shopping” – consistente nella ricerca del T.A.R. presso il quale esistessero orientamenti giurisprudenziali, sovente già

cautelari, favorevoli – che tanti danni ha prodotto anche con riferimento alla progressiva limitazione dell'ambito della competenza territoriale dei TT.AA. RR. c.d. “periferici”, oggi definibili “a competenze ordinarie”;

- Obbligo di fissazione dell'udienza pubblica di trattazione nel merito, in ipotesi di accoglimento della domanda cautelare, con conseguente cessazione del fenomeno degli accoglimenti cautelari destinati ad acquisire carattere di sostanziale “definitività”;

- Tipizzazione delle azioni esperibili, ivi compresa l'azione risarcitoria autonoma, e dei relativi riti, ivi compresi quello c.d. accelerato per particolari materie;

- Rinvio esterno al codice di procedura civile “*in quanto compatibili o espressione di principi generali*”.

- Disciplina organica dei giudizi relativi agli affidamenti di pubblici lavori, servizi e forniture, ulteriormente differenziata rispetto a quelli c.d. accelerati per particolari materie;

- Disciplina organica delle ipotesi di giurisdizione esclusiva e di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio e di qualche altro TAR per fattispecie specifiche;

- Introduzione degli strumenti informatici e telematici nel processo, così gettando le basi per la successiva introduzione del processo amministrativo telematico.

Non è questa la sede per svolgere ulteriori, più approfondite, considerazioni sui singoli profili ma credo non possa non esprimersi un giudizio complessivamente positivo per l'effetto di modernizzazione dello strumentario processuale posto a disposizione del Giudice Amministrativo, così come per l'effetto di omogeneizzazione di forme e prassi processuali in precedenza ampiamente differenziate tra sede e sede a causa del carattere composito, risalente e talvolta lacunoso della previgente disciplina.

In virtù di tutte tali innovazioni, la Giurisdizione amministrativa è stata così configurata, per un verso, come giudice della nuova economia e dei servizi - secondo una ormai ampiamente condivisa definizione – e per altro verso

come giudice capace di attribuire il bene della vita spettante - così superando l'originario, e tradizionale, ambito di tutela prevalentemente formale e cassatoria – anche attraverso l'utilizzazione dello strumento risarcitorio.

2.3. Conclusioni

Ritengo che questo breve excursus abbia dimostrato l'esito felice dell'innesto dei TT.AA.RR. nel tradizionale corpo della giustizia amministrativa, sino ad allora sostanzialmente costituito dal solo Consiglio di Stato, così realizzando un nuovo “plessso giurisdizionale” capace di rispondere positivamente alle crescenti esigenze di giustizia manifestate dalla complessa, dinamica e variamente articolata società italiana.

Credo quindi di poter affermare che il plessso giurisdizionale amministrativo abbia, all'esito di questa esperienza cinquantennale, assunto caratteristiche e strutturazione adeguate alle funzioni attribuite dall'ordinamento e che la Giustizia Amministrativa - non appena fornita anche dei necessari strumenti processuali prima dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, e poi dal Codice del processo amministrativo - non abbia demeritato nello svolgimento della propria attività gestendo in modo complessivamente adeguato – pur in un quadro normativo e ordinamentale di sempre maggiore articolazione e crescente complessità - sia il contenzioso relativo all'economia, così come quello relativo ai rapporti tra gli svariati centri di imputazione delle funzioni amministrative o ai più tradizionali campi dell'azione amministrativa, con sufficienti celerità e grado di effettività.

Costituisce concreta conferma di ciò la percezione, comune a tutti gli addetti ai lavori, della attuale e sostanziale adeguatezza – culturale, temporale e “processuale” – della Giustizia Amministrativa a far fronte alla funzione “costituzionale” a essa attribuita, una volta superata l'emergenza determinata dalla gran mole di pendenze arretrate che erano state accumulate sino alla fine del secolo scorso. E siffatto risultato deve essere considerato un dato acquisito, dal quale non è pensabile recedere.

Rimane, invece, ancora da compiersi qualche ulteriore passo per un pieno aggiornamento dell'assetto ordinamentale interno, sostanzialmente fermo alle

previsioni delle leggi 186/1982 e 205/2000; purtroppo gli approfondimenti e le riflessioni intrapresi delle varie componenti interessate sotto l'attenta e partecipe regia del Signor Presidente del Consiglio di Stato sembrano però essere ancora una volta falliti nel corso di questo anno 2024.

3 – Le nuove prospettive della giustizia amministrativa

Se questo è il nostro “passato” e il nostro “presente”, nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 avevo provato a delineare anche quale potrà essere il nostro “futuro”, alla luce di alcune linee di tendenza già emerse e di alcune prospettive di evoluzione dell'Ordinamento che hanno ormai preso corpo, e avevo così individuato un sempre maggiore ruolo della Giustizia Amministrativa nel campo dei diritti fondamentali dei cittadini e, più in generale, di ogni “individuo”.

Avevo in particolare indicato nelle forme di attuazione dell'autonomia regionale diversificata – pur previste dall'art. 116 della Costituzione – la fonte di potenziali ricadute, anche conflittuali, sulla effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni pubbliche e sui relativi profili finanziari con diretta incidenza sulla fruizione dei diritti fondamentali. La sorte della legge ordinaria approvata, prima censurata per incostituzionalità in alcune sue parti dalla Corte Costituzionale e successivamente sottratta al referendum popolare per determinazione della Corte di Cassazione, rinvia ad un prossimo futuro la verifica di tale mia specifica previsione.

Ritengo tuttavia ancora pertinente al tema generale dell'esercizio della giurisdizione amministrativa sui diritti fondamentali la personale opinione che in tale attività il Giudice amministrativo non dovrebbe dimenticare le ragioni della propria “specialità”, culturale e istituzionale, ponendo in essere il massimo sforzo possibile per coniugare le esigenze di tutela dei diritti del cittadino con le ragioni, organizzative e finanziarie, delle amministrazioni a garanzia dell'interesse pubblico della collettività alla predisposizione delle risorse finanziarie e organizzative atte a garantire all'intera comunità locale la fruibilità dei servizi.

Se è sicuramente vero che in tema di diritti fondamentali la Corte Costituzionale ha in qualche caso affermato l'insopprimibilità "di un nucleo indefettibile di garanzie" da assicurare agli interessati (a esempio, in tema di diritto al sostegno scolastico da parte degli alunni disabili), è anche vero che in altri casi (anche in tema di diritto alla salute) ha delineato una soluzione intermedia, enucleando la categoria dei "diritti finanziariamente condizionati" e affermando che la ineludibile discrezionalità del legislatore nel dare attuazione ai principi e ai diritti fondamentali deve necessariamente incontrare comunque il limite della "riserva del ragionevole e del possibile".

In punto di riparto di giurisdizione risulta ormai pacificamente riconosciuta – grazie ad affermazioni poste in essere dalla Corte Costituzionale, recepite anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione - la sussistenza della giurisdizione amministrativa tutte le volte che l'erogazione della prestazione richiesta presupponga l'intermediazione del pubblico potere, in termini organizzativi o finanziari. E proprio nel bilanciamento dei contrapposti interessi pubblico/privato dovranno essere da noi mostrati l'equilibrio e la consapevolezza dei quali il Giudice Amministrativo è ampiamente accreditato.

Altro tema che in futuro costituirà oggetto di sempre maggiore interesse per il Giudice amministrativo sarà quello delle applicazioni informatiche e digitali all'attività amministrativa sino a quelle più avanzate che vengono oggi compendiate con l'espressione "Intelligenza Artificiale".

Uno dei primi banchi di prova dell'applicazione delle nuove tecnologie all'attività amministrativa è sicuramente stato quello della digitalizzazione delle procedure di gara per gli affidamenti degli appalti, sia nella più tradizionale forma di "canale di trasmissione" di documenti digitali o digitalizzati che nelle più evolute procedure di formazione del "consenso digitale" per l'insorgenza del vincolo contrattuale, quali le piattaforme MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) e SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione "della Pubblica Amministrazione") di Consip. Ma non sono mancati, e non mancano, esempi di applicazione di procedure informatizzate a procedimenti amministrativi complessi, quali le famose procedure informatiche per i

trasferimenti degli insegnanti, sulle quali la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di pronunciarsi.

La vera sfida, però, sembra proiettarsi alle ipotesi di utilizzazione della vera “Intelligenza Artificiale” per la definizione delle procedure amministrative, e cioè di forme di elaborazione algoritmica che sfuggono alla ferrea logica della tradizionale programmazione, imputabile ad un soggetto individuato (Amministrazione operante) o individuabile (Programmatore), per operare con modalità di autoapprendimento e/o con logiche di approssimazione statistica che corrono il rischio di sfuggire ad ogni forma di controllo.

Nei confronti di tali modalità - forse oggi non ancora diffusamente attuali, ma che tali diventeranno in un futuro ormai prossimo - credo che ci si troverà nella difficoltà di fare applicazione di tradizionali concetti giuridici quali la riferibilità dell'attività e l'imputabilità delle relative responsabilità oltre che del fondamentale obbligo di motivazione.

Sicuramente già oggi è del tutto attuale il tema dell'Intelligenza Artificiale Generativa e della sua eventuale applicazione e utilizzazione nel settore giuridico/giudiziario: come individuarne l'eventuale utilizzo e come verificare la genuinità/attendibilità/veridicità del prodotto?

Si tratta di tematiche che cominciano ad essere studiate e ampiamente dibattute ma che mi sembrano ancora ben lontane dal trovare soluzioni giuridiche certe, anche per mancanza di parametri normativi vincolanti e/o regolatori condivisi.

Solo recentemente (1° agosto 2024) è entrato in vigore il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale; pubblicato il 12 luglio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento 1689/2024 sull'intelligenza artificiale introduce regole armonizzate per lo sviluppo e la messa in commercio di sistemi di intelligenza artificiale sul territorio dell'Unione europea. Il Regolamento si pone l'obiettivo di contemperare l'innovazione e la competitività dei mercati europei con la necessità di garantire «un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente» (considerando 8).

Il regolamento mira a promuovere lo sviluppo e la diffusione responsabili dell'intelligenza artificiale nell'UE e adotta un approccio “*risk-based*”, suddividendo i sistemi di intelligenza artificiale in tre categorie, a seconda del rischio che questi pongono per la sicurezza degli utenti e per il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, e individuando per ciascuna categoria gli obblighi gravanti sui fornitori e sugli utilizzatori “professionali”.

Non è questa la sede per un approfondimento sui contenuti; mi sento solo di rilevare che gli obblighi e le relative sanzioni previste scattano dopo un certo periodo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, variabile da 6 a 36 mesi: ma nel frattempo cosa accadrà? E come sarà possibile vincolare alla loro osservanza operatori extraeuropei, quali quelli americani e cinesi, che sembrano aver oggi la leadership nel settore?

4. - La situazione delle Sede di Palermo del TAR Sicilia nell'anno 2024

Sin dal mio ritorno presso questa Sede, ove nel novembre dell'anno 2021 ho assunto la funzione presidenziale dopo oltre dodici anni di assenza, ho dovuto constatare la sopravvenienza di una serie di problematiche logistiche e operative - fondamentalmente riconducibili all'invecchiamento e deterioramento dell'immobile che ci ospita, cui non è stato possibile porre tempestivo rimedio per la complessa situazione proprietaria e amministrativa dello stesso, e alla prolungata carenza di Magistrati e Personale amministrativo - che ne avevano “appesantito” e resa più lenta e difficoltosa l'attività rispetto al momento nel quale l'avevo lasciata.

4.1. Rimane purtroppo ancora irrisolta la problematica relativa all'invecchiamento e deterioramento dell'immobile che ci ospita. E invero:

- al sopravvenuto chiarimento, intervenuto già nell'anno 2022, in ordine alle sorti proprietarie di Palazzo Benso non ha ancora fatto seguito un corrispondente chiarimento in ordine alla situazione amministrativa dell'utilizzo dello stesso e alle conseguenti possibilità di soluzione delle numerose criticità tecniche e impiantistiche che esso presenta, con conseguente ulteriore

aggravamento delle situazioni di disagio e difficoltà nella quotidiana frequentazione e presenza nell'Ufficio;

- una procedura pubblica per il reperimento di altro immobile ove trasferirsi, prontamente espletata previa autorizzazione degli Uffici centrali, aveva effettivamente consentito già nell'anno 2022 l'individuazione di una possibile soluzione in relazione alla quale erano stati avviati tutti i necessari approfondimenti istruttori per la verifica delle complesse condizioni tecnico-amministrative che ne condizionavano la positiva conclusione; al buon esito della gran parte dei detti approfondimenti non ha fatto però seguito la definitiva e conclusiva assunzione della determinazione positiva nelle competenti sedi decisorie centrali, per effetto dell'avvio a fine anno 2023 di ulteriori e rinnovate valutazioni di opportunità e convenienza dell'operazione che ne hanno determinato l'accantonamento.

Ciò che ci ha confortati è stato il contestuale impegno dell'Istituzione – Presidenza del Consiglio di Stato, Segretariato Generale della G.A. e Consiglio di Presidenza della G.A. - per la soluzione della problematica nel senso della permanenza del Tribunale in questo immobile all'esito della ridefinizione del titolo di suo utilizzo ed effettuati i necessari lavori di risanamento complessivo e di rifunzionalizzazione di tutti gli ambienti e gli impianti.

Tutto l'anno 2024 è così trascorso per lo svolgimento del complesso ed articolato iter amministrativo finalizzato alla definizione del titolo di utilizzo di Palazzo Benso e solo a fine del mese di gennaio 2025 sembrano essersi concretizzati gli ultimi passaggi procedurali che dovrebbero consentire nel corso di quest'anno – auspicabilmente già nel corso dei prossimi mesi - la costituzione di un nuovo, e definitivo, titolo giuridico per la piena e libera disponibilità dell'immobile da parte del Tribunale.

Per altro questo costituirebbe solo un primo, ma indispensabile, passaggio per la messa a disposizione dell'Ufficio di un immobile adeguato e dignitoso rispetto alla funzione svolta e alle esigenze di chi vi lavora e lo frequenta.

Successivamente a tale primo passaggio, dovrà infatti impostarsi un piano di interventi finalizzati al pieno recupero strutturale e impiantistico

dell'immobile che dovrà svolgersi negli anni successivi.

Nel corso dell'istruttoria compiuta dal Consiglio di Presidenza, in particolare, ho avuto modo di rilevare – compiendo una valutazione prognostica della idoneità di Palazzo Benso quale sede definitiva del TAR Sicilia - come le mutate modalità operative e di lavoro conseguenti in particolare all'esaurimento dell'arretrato “cartaceo”, alla piena funzionalità del processo telematico ed alla generalizzazione della modalità del lavoro “da remoto” (smartworking) abbiano effettivamente ridimensionato il fabbisogno di superfici disponibili, rispetto a quello in precedenza stimato, e come – nonostante non sia allo stato possibile valutare se la flessione del numero dei nuovi ricorsi, riscontrata per l'anno 2023 e confermata anche per l'anno 2024, sia un fenomeno solo congiunturale o destinato a consolidarsi in futuro – tale aspetto non risulti comunque decisivo attesa la dematerializzazione degli atti processuali.

Tale valutazione prognostica di idoneità presuppone però che la superficie complessiva disponibile venga integralmente e sollecitamente recuperata all'uso per il Personale di Magistratura e di segreteria – attraverso il pieno adeguamento delle superfici oggi interdette per disposizione dell'ASP o del Responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro e la riconversione di spazi prima destinati ad archivio in spazi utili ad allocare postazioni di lavoro – con l'esecuzione di opere di recupero edilizio ed impiantistico interne, atte a garantire le prescritte condizioni di areazione ed illuminazione, successive alla bonifica e al ripristino dell'involucro esterno dell'immobile, alla sostituzione di tutti gli infissi esterni ed al rifacimento quanto meno dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento di tutti gli ambienti, non più funzionante da alcuni anni e dismesso.

Rappresentavo, inoltre, come dall'esigenza dell'effettuazione di lavori di siffatta ampiezza discendesse anche la necessità di una valutazione sulla compatibilità di un prolungato cantiere con lo svolgimento della ordinaria attività d'istituto in sicurezza e con un minimo di decoro.

Conclusivamente, è indubbiamente doveroso oggi ringraziare tutti gli Organi e gli Uffici romani coinvolti per l'attività prestata e l'impegno sin qui

profuso, augurarsi che questa prima fase di costituzione di un nuovo, e definitivo, titolo giuridico di utilizzo dell'immobile giunga al più presto a sollecita definizione e vigilare affinché le rassicurazioni sin qui fornite sulla successiva attività di risanamento complessivo e di rifunzionalizzazione possano trovare sollecita conferma e concreta realizzazione con modalità non eccessivamente impattanti.

4.2. Definitivamente consolidata nel corso del 2024 è invece la situazione della dotazione di Magistrati, in relazione alla quale, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, avevo svolto una dettagliata comparazione della situazione palermitana rispetto a quella di altri Tribunali di dimensioni analoghe o comparabili (segnatamente Milano e Catania) che evidenziava quanto la pesante e prolungata carenza presso questa Sede incidesse sulla sua stessa funzionalità.

L'attivazione delle due nuove sezioni interne – già formalmente istituite in corso d'anno 2022, con decorrenza dall'inizio dell'anno 2023, ma in realtà entrate in funzione solo a partire dal mese di giugno 2023 – aveva fortunatamente già “imposto” un consistente aumento della dotazione “di fatto” dei Magistrati qui in servizio, accresciuta da 12 a 19 unità (compreso il Presidente) con la immissione in servizio di cinque Referendari di prima nomina tra i mesi di giugno e settembre 2023, oltre al trasferimento da altre sedi dei due Consiglieri cui sono state attribuite le funzioni di Presidenti delle nuove sezioni.

Nel corso dell'anno 2024 tale situazione numerica è rimasta inalterata anche a seguito dell'avvicendamento conseguente alla tornata di trasferimenti e contestuali immissioni in servizio di nuovi Magistrati avvenuti in corso di anno.

La situazione non risulta però ancora pienamente soddisfattiva in quanto registra tutt'ora una elevata scopertura (pari a – 5 unità) rispetto alla pianta organica di diritto, che indica in 24 (compreso il Presidente titolare) il numero teorico dei Magistrati qui assegnabili, e impone che una delle sezioni interne operi con solo 3 unità di Magistrati (compreso il Presidente) con comprensibili difficoltà operative già nella composizione del collegio giudicante in caso di

assenze, ferie o altri impedimenti che impongono quindi l'applicazione di un Collega da altra sezione.

A oggi, pur dando atto dell'assestamento della situazione, non posso quindi che rinnovare l'auspicio che per effetto di una nuova procedura concorsuale – però ancora da bandirsi, sia pure per un elevato numero di posti – si possano creare i presupposti per l'assegnazione di ulteriori Magistrati per la più ampia possibile copertura della pianta organica di diritto e, in ogni caso, quanto meno per il raggiungimento di una complessiva copertura di fatto di non meno 20 Magistrati, oltre il Presidente titolare.

4.3. Con l'anno 2024 è invece possibile ritenere sostanzialmente risolta la problematica relativa all'annosa carenza di Personale amministrativo.

All'assunzione nel 2021 di sei Funzionari amministrativi – che ha consentito di rinforzare prioritariamente le segreterie giurisdizionali che sino al 2020 potevano contare solo sull'attività di due Funzionari – si era aggiunta, già nell'anno 2022, l'assunzione, con rapporti di lavoro a tempo determinato, di dieci nuovi Funzionari amministrativi e di cinque Assistenti informatici adeguatamente selezionati e specificamente destinati a operare nell'ambito del progetto di smaltimento dell'arretrato, previsto e finanziato dal PNRR per la Giustizia Amministrativa; tale apporto è risultato decisivo per la positiva riuscita delle udienze straordinarie qui tenutesi e per il conseguimento di un eccellente risultato di riduzione delle pendenze.

L'anno 2023 ha poi visto un ulteriore accrescimento della consistenza della dotazione di personale amministrativo con la copertura - con unità di nuova assunzione - di due posti di Assistente informatico e di cinque posti di Assistente amministrativo, cui si sono aggiunte, per effetto delle procedure di riqualificazione professionale nel frattempo svolte, due unità già in servizio; infine un ulteriore Funzionario amministrativo è stato assegnato provvisoriamente.

La disponibilità di detto nuovo personale ha così consentito la tempestiva creazione delle nuove segreterie giurisdizionali a servizio delle due nuove sezioni interne ed il regolare avvio della loro attività.

Nel corso dell'anno 2024 si è inoltre concretizzata l'ulteriore copertura

dei due posti di Funzionario disponibili nella dotazione organica rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 370 dell'8 novembre 2023 (uno per effetto di procedura di riqualificazione professionale e l'altro per stabilizzazione della precedente assegnazione temporanea) e di due posti di Assistente (per trasferimento da altra sede).

Conclusivamente, la attuale dotazione organica del Personale amministrativo di questa Sede risulta complessivamente sufficiente, allo stato, alle esigenze di ordinaria funzionalità dell'Ufficio pur riscontrandosi ancora qualche residua scopertura nella qualifica di Assistente.

Sempre nel corso dell'anno 2024 si è realizzato l'auspicato chiarimento in ordine alla sorte del Personale a tempo determinato assunto nell'ambito dell'investimento PNRR per l'abbattimento dell'arretrato.

L'apporto assicurato da detto Personale al conseguimento degli ottimi risultati che più avanti analiticamente illustrerò ha però rischiato di essere vanificato dalla circostanza che i contratti della maggior parte delle unità qui in servizio sarebbe andato a scadere con il 30 giugno 2024, con conseguente loro sostituzione con nuove unità da selezionare e addestrare ex novo.

Cogliendo l'opportunità consentita dalla modifica che il decreto legge c.d. Milleproroghe (art. 1 co. 9, d.l. 30/12/2023, n. 215) ha apportato all'art. 11, co. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i contratti sono stati prorogati al 30 giugno 2026 (data di scadenza dell'investimento PNRR per l'abbattimento dell'arretrato) garantendo - oltre alla maggiore "tranquillità esistenziale" degli interessati - la possibilità per l'Ufficio di continuare a fruire dell'attività di Personale seriamente selezionato, ben formato e di ormai ampia esperienza, evitando di affrontare tempi, costi e impegno per la nuova selezione e il successivo indispensabile addestramento delle nuove unità che avrebbero dovuto sostituirli secondo l'originaria impostazione.

5. – I dati statistici sull’attività della Sede di Palermo del TAR per la Sicilia nell’anno 2024, un loro commento e qualche ulteriore considerazione.

5.1. Nel corso dell’anno 2024 sono stati depositati 1.817 nuovi ricorsi, in decremento (-175 ricorsi, pari a circa -8,8%) rispetto al totale dei depositi dell’anno precedente. Detto dato risulta però in qualche modo bilanciato dall’incremento dei ricorsi per motivi aggiunti aumentati dai 169 dell’anno 2023 ai 250 del 2023 (pari a circa il +48%).

Operando il confronto per materia tra i dati statistici dei nuovi ricorsi dell’anno 2024 rispetto a quelli dell’anno 2023, appare meritevole di segnalazione la flessione in materia di edilizia e urbanistica (-130), di beni paesaggistici (-38), di appalti (-28), di sanità pubblica (-22), di servizi pubblici (-20), di concorsi (-16), di professioni e mestieri (-13), di personale della Polizia di Stato (-13), di credito e risparmio (-11) e di informative antimafia (-8) - oltre a minori flessioni in altre materie nel dettaglio evidenziate nell’apposita tabella - solo parzialmente bilanciata dall’incremento dei ricorsi in materia di istruzione e insegnanti (+66), di personale all’Arma dei Carabinieri (+28), di ambiente (+23), di armi (+16), di regione (+14) e di stranieri (+11) - oltre a minori incrementi in altre materie nel dettaglio evidenziate nell’apposita tabella.

Esaminando anche i dati estrapolati per “rito processuale”, si evidenzia la sostanziale invarianza dei ricorsi trattati con i riti camerale dell’ottemperanza, del silenzio e dell’accesso e il decremento dei ricorsi trattati con il rito accelerato per appalti e con quello ordinario.

Nel corso dell’anno 2024:

- sono stati definiti 3.461 ricorsi; da tale dato – tenuto conto della pendenza all’1.01.2024 (4.052 ricorsi) e del nuovo introito (1.817 nuovi ricorsi + 93 riaperture di fascicoli pregressi) – deriva una pendenza al 31.12.2024 di 2.501 ricorsi, con una differenza rispetto alla pendenza al 31 dicembre dell’anno precedente di -1.551 ricorsi, pari a circa il - 38%;

- sono state tenute, dalle cinque Sezioni interne, complessivamente n. 108 camere di consiglio e n. 129 udienze pubbliche, delle quali n. 23 udienze straordinarie per lo smaltimento dell’arretrato, con un aumento rispetto al 2023

di +18 camere di consiglio e +24 udienze pubbliche, delle quali +2 udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato;

- sono state pubblicate 3.109 sentenze, delle quali 272 sentenze brevi; 144 decreti decisori; 511 ordinanze cautelari e 162 decreti cautelari monocratici; 672 ordinanze e decreti collegiali; 146 ordinanze presidenziali e 195 altri provvedimenti monocratici;

- la Commissione per l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ha tenuto n. 10 sedute a fronte di 83 nuove istanze presentate; risultano adottati n. 77 provvedimenti decisori e 37 istruttori;

5.2. Passando a un sintetico commento di detti dati:

- per quanto attiene al numero di nuovi ricorsi depositati, si tratta di un dato in ulteriore diminuzione (-175 ricorsi, pari a circa -8,8%) rispetto a quello dell'anno precedente (-7,2% circa);
- per quanto attiene alla tipologia del nuovo contenzioso, la materia preponderante permane quella delle ottemperanze, seguita dall'edilizia, dai silenzi e dagli accessi, e ancora dalle materie delle armi, degli appalti e della sanità;
- il numero, stabile ma comunque sempre ingente, dei nuovi ricorsi per ottemperanza - tendenti, prevalentemente, all'esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro - è in ogni caso sintomatico delle perduranti difficoltà della pubblica amministrazione a fare fronte alle proprie obbligazioni, con progressivo aggravio di oneri per spese e interessi;
- una considerazione autonoma merita il profilo delle ottemperanze dei provvedimenti ex Legge Pinto per il pagamento degli indennizzi per eccessiva durata dei giudizi liquidati dalle Corti di Appello, e ciò non solo per il leggero calo del dato (da 27 e 23 ricorsi proposti) tra l'anno 2023 e l'anno 2024, ma in quanto l'art. 1, comma 817, lett. m), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, (legge finanziaria per il 2025) ha introdotto una "moratoria" biennale alla proposizione di nuove azioni esecutive o giudizi di ottemperanza - così come alla loro prosecuzione, se già in corso - allo scopo di favorire lo smaltimento delle istanze di pagamento arretrate

attraverso l'utilizzo di nuove procedure informatiche dedicate e con prevedibile influenza sui futuri flussi di nuovi ricorsi in ingresso;

- complessivamente, i ricorsi da trattarsi in camera di consiglio con i riti di cui agli artt. 112 e segg. (ottemperanze), 116 (accesso) e 117 (silenzio) del codice del processo amministrativo depositati nel corso dell'anno 2024 – pari rispettivamente a n. 310, n. 96 e n. 135, per un totale di n. 541 ricorsi – costituiscono circa il 30% dei nuovi ricorsi; in peggioramento rispetto al dato dell'anno 2023 (circa 27%), esso evidenzia una perdurante, oggettiva, criticità nei rapporti tra cittadini e amministrazioni e denota un elevato grado di inefficienza della pubblica amministrazione, incapace di onorare oltre che le proprie obbligazioni (ottemperanze), anche gli elementari doveri procedurali (silenzi e accessi);
- nella materia degli appalti pubblici si registra un nuovo decremento nel numero dei nuovi ricorsi, ulteriore rispetto a quello di -44 ricorsi trattati con il rito accelerato per appalti nell'anno 2022; si tratta di un dato comunque significativo delle perduranti difficoltà di ordine amministrativo a concretizzare le misure di c.d. semplificazione e rilancio del settore già adottate proprio allo scopo di contrastare gli effetti economici depressivi della pandemia e quelle successivamente finanziate con le risorse messe a disposizione dalla Unione Europea nell'ambito del PNRR;
- l'evidenza negativa del superiore dato può, però, essere forse temperata dal rilievo, di ordine tecnico, che l'elevazione delle soglie per gli affidamenti senza gara pubblica – ormai generalizzato dal nuovo codice dei contratti – possa avere avuto una influenza in senso deflattivo sulla istaurazione di nuovo contenzioso, anche solo per l'assenza e/o limitazione del previgente regime di preventiva pubblicità;
- l'attività posta in essere nell'anno 2024 ha consentito l'ulteriore riduzione del tempo medio di durata di un giudizio, passato dai 1.113 giorni dell'anno 2021, 796 giorni dell'anno 2022 e 617 giorni dell'anno 2023 ai 453 giorni dell'anno 2024 (corrispondente a una durata media pari a circa 15 mesi); si tratta di una durata ampiamente inferiore alla soglia dei tre anni,

pari a 1.095 giorni, indicata dall'art. 2, comma 2-bis, legge 24.03.2001, n. 89 (Legge Pinto) quale termine ragionevole per la definizione del giudizio di primo grado ai fini del rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. È il frutto di uno sforzo che continua a vedere impegnati tutti i Magistrati e il Personale di segreteria del Tribunale nel corso dell'ultimo quindicennio e che ha consentito una significativa riduzione della durata media dei giudizi, pari a oltre 1.900 giorni nell'anno 2011 (valori calcolati secondo la c.d. "Formula complessa Cepej", utilizzata dal Consiglio d'Europa per le valutazioni comparate di efficienza dei sistemi giudiziari europei: ric. pendenti iniziali + ric. pendenti finali/ric. iscritti + ric. definiti*365);

- al raggiungimento di detti risultati ha significativamente contribuito anche l'ulteriore impulso impresso allo svolgimento del programma straordinario di smaltimento dell'arretrato ai sensi dell'art. 16 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo, che ha consentito di celebrare 23 udienze straordinarie (a fronte delle 21 dell'anno 2023), nelle quali sono stati definiti complessivamente oltre 900 ricorsi di epoca risalente (a fronte dei circa 1.300 dell'anno 2023);
- risulta quindi già ampiamente conseguito, anche in senso "dinamico", il risultato finale previsto per questo Ufficio giudiziario dallo specifico programma nazionale PNRR, finalizzato a ridurre entro il mese di giugno 2026 del 70% il contenzioso amministrativo pendente al 31.12.2019, che fissava tale soglia per questo Ufficio in 2.818 ricorsi pendenti residui;
- il numero di udienze e camere di consiglio ordinarie celebrate risulta sostanzialmente conforme a quanto previsto dalla deliberazione assunta in data 22.05.2015 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa successivamente alla riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei Magistrati disposta dall'art. 16 del d.l. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014 (21 sedute annue per ciascun Magistrato); il numero delle assegnazioni di

ricorsi ai Magistrati relatori e il numero dei provvedimenti pubblicati risulta, nella media, superiore a quanto previsto nella deliberazione assunta in data 18.01.2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa”, quale carico di lavoro esigibile per ciascun Magistrato. Di ciò ritengo doveroso dare pubblicamente atto, ringraziando i Colleghi per l’impegno profuso e la responsabile disponibilità dimostrata a una considerazione non meramente numerica e “ragionieristica” del carico di lavoro, in vista dell’esigenza di fare comunque fronte alla pressione del contenzioso pendente.

6 – La Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia.

Ritengo, infine, opportuno fornire anche qualche sintetico dato relativo all’attività della Sezione staccata di Catania del TAR per la Sicilia, sebbene essa costituirà oggetto della relazione che il Presidente della Sezione staccata, che ringrazio per la sua presenza, illustrerà nella cerimonia di inaugurazione che lì si terrà; e ciò non solo per il rilievo formale che la Sezione staccata di Catania è comunque ricompresa nel Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ma soprattutto perché si tratta di dati meritevoli di formale e pubblico apprezzamento anche in questa sede.

Dai dati emerge infatti che la Sezione staccata ha segnato un ulteriore decisivo miglioramento per quanto concerne le pendenze, diminuite da 4.059 a 2.512 ricorsi (-38%).

Ritengo, quindi, che possa considerarsi definitivamente concluso lo sforzo compiuto nel corso dell’ultimo quindicennio per abbattere una mole di arretrato che nel 2010 ammontava a circa 70.000 pendenze e ancora a fine 2014 a 50.000 ricorsi.

I ricorsi definiti sono stati complessivamente 3.964 e i provvedimenti adottati sono stati complessivamente 5.691 contro i 6.351 dell’anno precedente. In particolare, sono state pubblicate n. 3.293 sentenze, n. 230 sentenze

brevi, n. 382 ordinanze cautelari, n. 674 ordinanze collegiali, n. 133 ordinanze presidenziali e n. 286 decreti decisori. Inoltre sono stati adottati n. 151 decreti cautelari, 267 decreti presidenziali e altri 134 provvedimenti di vario tipo.

Il numero dei nuovi ricorsi depositati nel 2024 è stato di n. 2.386 ricorsi, in linea con l'andamento dell'anno precedente, in cui i ricorsi introitati erano stati 2.467.

In considerazione delle adesioni al programma di smaltimento dell'arretrato, è stato possibile celebrare nell'anno 2024 dieci udienze straordinarie, in seguito alle quali sono stati pubblicati 926 provvedimenti (di cui n. 889 sentenze e 37 ordinanze).

L'organico dei Magistrati è aumentato, passando dalle 19 unità dell'anno 2023 alle 20 dell'anno 2024, su un organico previsto di 25 Magistrati.

Al Presidente e a tutti i Colleghi della Sezione staccata, unitamente al Personale di segreteria e amministrativo, deve andare il ringraziamento per l'impegno profuso per garantire una adeguata risposta alla domanda di giustizia proveniente dalla Comunità locale.

7 – La Giustizia Amministrativa e la Sede di Palermo del TAR Sicilia e il PNRR

7.1. Nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 avevo dato conto dell'inserimento della Giustizia Amministrativa nell'ambito dell'imponente piano di aiuti economici che l'Unione Europea ha varato e che, per quanto riguarda l'Italia, ha portato all'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Avevo anche dato conto delle immediate misure di attuazione adottate già a partire dal giugno 2021 sia sul piano organizzativo che su quello processuale nonché di quelle specificamente processuali del 2022.

Nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 ho ritenuto meritevole di menzione anche l'intervenuta adozione del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, attesa l'incidenza del relativo contenzioso sulla Giustizia Amministrativa.

Senza in alcun modo voler entrare in aspetti di dettaglio del nuovo Codice, avevo richiamato due aspetti di novità e formulato un auspicio:

a) L'anteposizione alla disciplina di dettaglio della materia, nelle sue svariate e distinte articolazioni, di un Titolo recante i principi generali, i primi tre dei quali assumono un rango "superiore e rafforzato" costituendo criteri interpretativi e applicativi di tutto il Codice (cfr. art. 4, secondo il quale "*Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*"). Si tratta quindi di ben più che l'usuale e generico richiamo ai principi generali dell'ordinamento, nazionale e comunitario, ma di una specifica "graduazione valoriale" parimenti indirizzata all'interprete e all'operatore così come al Giudice che sarà chiamato a dirimere le controversie insorte.

b) Il carattere sostanzialmente compiuto e autoesecutivo del nuovo Codice che, attraverso i numerosi Allegati contestualmente emanati ed entrati in vigore, prescinde da ulteriori normative attuative, regolamentari o di soft-law che siano, la cui assenza ha talvolta depotenziato, se non impedito, la piena applicazione dei precedenti interventi di semplificazione.

c) L'auspicio che l'interpretazione giurisprudenziale del nuovo Codice, comprensibilmente destinata a influenzarne l'applicazione operativa, sappia cogliere gli aspetti di novità - prioritariamente a mio avviso derivanti dalle potenzialità espansive dei principi generali indicati nel primo Titolo - sfuggendo al rischio di recepire tralattivamente orientamenti e soluzioni formati in vigenza dei precedenti Codici dei contratti pubblici e quindi forse troppo legati ad aspetti formalistici che li contraddistinguevano.

Nel corso dell'anno 2024 la giurisprudenza ha così cominciato a confrontarsi con l'interpretazione e l'applicazione della nuova disciplina, non solo per effetto della sua immediata precettività, in considerazione del rilevato carattere autoesecutivo, ma anche per effetto della pervasività della codificazione dei principi generali sovente invocati anche nei contenziosi ancora disciplinati del precedente codice dei contratti.

Frequenti, a titolo esemplificativo, sono stati infatti i profili esaminati relativi all'istituto del soccorso istruttorio, ricollegato ai principi del risultato

e della fiducia, così come al tema della digitalizzazione delle procedure, e sempre con approdi sufficientemente originali e tali da fugare il timore sopra manifestato.

7.2. Passando adesso all'esame dell'incidenza diretta del PNRR sull'attività di questa Sede, giova ricordare che lo specifico obiettivo a livello nazionale era quello di ridurre entro il 2026 del 70% il numero di cause pendenti nel 2019 dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (determinate in n.109.029, per pervenire a una residua pendenza finale di 32.709 cause) - e di una analoga percentuale quelle pendenti alla stessa data presso il Consiglio di Stato (determinate in n. 24.010, per pervenire a una residua pendenza finale di 7.203 cause) - attraverso la celebrazione di ulteriori udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, la partecipazione alle quali rimane, per i Magistrati, volontaria.

Come è dato apprendere dalla lettura del Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione (PIAO) della Giustizia Amministrativa per gli anni 2025 – 2027, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 29 del 30.01.2025, l'obiettivo numerico sopra individuato risulta già oggi ampiamente raggiunto in senso “statico” (cioè riferito ai ricorsi effettivamente introitati entro il 31.12.2019) sia per quanto riguarda i TT.AA.RR. (tanto a livello aggregato che con riferimento a tutte le singole sedi coinvolte) che per quanto riguarda il Consiglio di Stato, così che la Giustizia Amministrativa si proietta per l'ulteriore periodo di durata dell'investimento verso il raggiungimento di un analogo risultato “dinamico” di decremento percentuale di tutte le pendenze complessive da rilevarsi al 30.06.2023.

Ho in precedenza riferito che risulta quindi già oggi ampiamente conseguito, anche in senso “dinamico”, il risultato finale previsto per questo Ufficio giudiziario dallo specifico programma nazionale PNRR, finalizzato a ridurre entro il mese di giugno 2026 del 70% il contenzioso amministrativo pendente al 31.12.2019, che fissava tale soglia per questo Ufficio in 2.818 ricorsi pendenti residui.

L'importanza del conseguimento dell'obiettivo fissato già nell'arco del triennio 2022/2024 emerge anche dall'esame della composizione del dato complessivo delle pendenze al 31.12.2021, che presso questa Sede appariva pesantemente condizionato da un significativo numero di ricorsi molto risalenti, e dal confronto con il dato attuale ancor più tranquillizzante del pur positivo dato a fine 2023.

Il dato complessivo delle pendenze al 31.12.2024, analizzato in relazione alla risalenza del deposito e confrontato con l'analogo dato al 31.12.2023, appare infatti significativamente migliorato e così articolato:

- il precedente dato di 4 ricorsi ultradecennali (depositati entro il 31.12.2013) risulta oggi immutato, ma riferito a ricorsi depositati entro il 31.12.2014;

- a fronte del precedente dato di circa 275 ricorsi ultrequinquennali (depositati entro il 31.12.2018), risultano oggi pendenti 44 ricorsi ultraquinquennali (depositati entro il 31.12.2019) che troveranno sollecita definizione (ad eccezione di quelli che presentino una qualche causa ostativa);

- a fronte del precedente dato di poco più di 880 ricorsi ultratriennali (depositati negli anni 2019 e 2020), risultano oggi 330 ricorsi ultratriennali (depositati negli anni 2020 e 2021) che troveranno trattazione in parte nelle due udienze straordinarie già autorizzate dal Consiglio di Presidenza della G.A. ed in parte in udienze pubbliche ordinarie.

Il significativo risultato conseguito discende in parte dalla definizione di circa 900 ricorsi nelle n. 23 udienze straordinarie tenutesi nell'anno 2024, oltre a quelli definiti in udienze e camere di consiglio ordinarie, ed in parte dall'utilizzo di strumenti processuali ordinari per la verifica della persistenza dell'interesse e specifiche ordinanze presidenziali istruttorie per i residui "casi dubbi" che hanno consentito l'adozione di un congruo numero di provvedimenti (sentenze e decreti presidenziali decisorii) dichiarativi della sopravvenuta carenza di interesse.

La drastica riduzione delle pendenze ultratriennali ha consentito infine, per l'anno 2025, di minimizzare il ricorso al programma straordinario di

smaltimento dell'arretrato ai sensi dell'art. 16 delle Norme di Attuazione al codice del processo amministrativo, tempestivamente disposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa secondo le nuove norme introdotte in applicazione del PNRR e degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede la celebrazione nell'anno di solo n. 2 udienze straordinarie aggiuntive a quelle ordinarie.

Per altro, la possibilità della fissazione - tanto nelle udienze ordinarie che in quelle straordinarie - dei ricorsi che mano a mano diventeranno ultratriennali in corso d'anno 2025, consentirà la pressochè completa definizione della pendenza ultratriennale; conseguentemente il Tribunale a partire dall'anno 2026 dovrebbe poter operare esclusivamente su ricorsi infratriennali (salvo qualche residua ipotesi di sussistenza di specifici motivi ostativi alla definizione) e quindi probabilmente senza ulteriore ricorso alle udienze straordinarie.

A tal fine nel decreto di adozione del Programma per la gestione del contenzioso pendente per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, l. 15 luglio 2011, n. 111 (D. P. n. 2/2025) ho ritenuto di dover ribadire l'individuazione di una serie di comportamenti e attività che, se osservati da tutti gli "Attori" del processo amministrativo nell'ambito dei doveri collaborativi prescritti dai commi 2 degli articoli 2 e 3 del codice del processo amministrativo, potranno confermare anche per il 2025 l'atteso conseguimento di risultati significativamente positivi.

Il consolidamento dell'obiettivo prefissato dal PNRR appare infatti dipendere da un complesso di fattori destinati a interagire sinergicamente: il buon funzionamento dell'Ufficio del processo, la disponibilità dei Signori Magistrati e la collaborazione dei Signori Avvocati per la scrematura dei ricorsi per i quali persista effettivamente l'interesse alla decisione di merito ai fini della loro proficua iscrizione nei ruoli di udienza e effettiva trattazione.

Non posso, quindi, che auspicare la continuazione della effettiva collaborazione dimostrata da parte di tutti per il perseguimento degli obiettivi del piano, in attuazione dei principi di effettività e del giusto processo cui ci

richiamano gli articoli 1 e 2 del codice del processo amministrativo.

Al riguardo, mi permetto di richiamare all'attenzione dei Signori Avvocati anche il tema del rispetto dei limiti dimensionali degli atti difensivi, previsto dall'art. 13-ter delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo in continuità con il secondo comma dell'articolo 3 del codice - secondo la quale "*Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*" – e secondo le specificazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22.12.2016, come modificato con Decreto 16 ottobre 2017, n. 127.

È noto come tale previsione abbia suscitato rilievi e lamentele da parte del Foro, sia "*di principio*" – in quanto potenzialmente incidente sulle modalità di libero esercizio delle facoltà difensive - che con specifico riferimento alla sanzione processuale inizialmente prevista del mancato esame delle parti degli atti processuali eccedenti i limiti dimensionali prefissati.

Da ultimo, l'art. 1, comma 813, l. 30 dicembre 2024, n. 207, ha sostituito l'originario comma 5 dell'art. 13-ter delle Norme di attuazione al codice con gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sostituendo la detta sanzione processuale della inutilizzabilità delle parti di atto eccedenti i limiti dimensionali con una sorta di "monetizzazione" degli sforamenti dei limiti dimensionali previsti che non siano stati preventivamente autorizzati e dettandone le modalità attuative.

Premesso che nella pratica quotidiana i casi di sforamenti, autorizzati o meno, costituiscono evenienze sporadiche – mentre sembra essere stata sviluppata una buona capacità di autocontrollo per "*sfiurare, senza sfiorare*" i limiti – mi sembra che detta modifica possa essere considerata contemporaneamente un recepimento dei rilievi provenienti dal Foro – per la parte nella quale esclude la sanzione processuale - e un incentivo alla eventuale richiesta della previa autorizzazione.

L'attualità del tema risulta confermata dalla recentissima rimessione all'Adunanza plenaria di due quesiti interpretativi riguardanti l'art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. relativi, in particolare, alla doverosità o meno dell'attivazione del meccanismo ivi previsto per la violazione del principio di

sinteticità (e, segnatamente, se da essa discenda l'inammissibilità del gravame), nonché al regime intertemporale delle modifiche introdotte dalla l. n. 207 del 2024 (Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 17 gennaio 2025, n. 352).

Non può comunque sfuggire ad alcuno che il rispetto dei principi codicistici di chiarezza e sinteticità è elemento del quale è possibile tenere conto sia ai fini della pronunzia sulle spese di giudizio (art. 26, co. 1, c.p.a.) che della determinazione della nuova sanzione pecuniaria (nuovo comma 5bis dell'art. 13-ter delle Norme di attuazione al codice).

8. - La realtà amministrativa siciliana quale emerge dai dati relativi al contenzioso

Avviandomi a conclusione, mi sia consentito spendere alcune brevi considerazioni in ordine alla percezione, quale desumibile dall'esame quali-quantitativo del contenzioso amministrativo dell'anno 2024, dello stato dell'amministrazione siciliana e della sua presumibile capacità di rispondere alle sollecitazioni derivanti dall'attuazione nella Regione dei programmi di investimento oggetto, tra l'altro, del PNRR.

Purtroppo, la percezione rimane non positiva, e tale giudizio discende non solo dal generico rilievo – già svolto l'anno scorso, ma ribadito anche quest'anno – di una perdurante, oggettiva, criticità nei rapporti tra cittadini e amministrazioni denotanti un elevato grado di inefficienza della pubblica amministrazione, incapace di onorare oltre che le proprie obbligazioni (ottemperanze), anche gli elementari doveri procedimentali (silenzi e accessi), ma soprattutto dal mancato incremento dei contenziosi in materie che possono denotare lo svolgimento di attività amministrative qualificate, quali le autorizzazioni e concessioni, così come gli appalti.

Particolarmente significativo appare l'ulteriore decremento di ricorsi trattati con il rito accelerato per appalti registrato nel 2024 - che segue il calo dell'anno 2022 e il mancato incremento dell'anno 2023 – a mio avviso significativo delle perduranti difficoltà di ordine amministrativo di concretizzare le

misure di c.d. semplificazione e rilancio del settore già adottate proprio allo scopo di contrastare gli effetti economici depressivi della pandemia e finanziate dalle risorse accreditate dalla Unione Europea nell'ambito del PNRR; il rilievo negativo del superiore dato non può per altro, a mio avviso, essere giustificato solo con la considerazione di ordine tecnico che l'elevazione delle soglie per gli affidamenti senza gara pubblica – ormai generalizzato dal nuovo codice dei contratti – possa avere avuto una influenza in senso deflattivo sulla istaurazione di nuovo contenzioso, anche solo per l'assenza e/o limitazione del previgente regime di preventiva pubblicità.

Trattandosi di rilievo che attiene ad affidamenti di piccola e media entità, continua a mancare all'appello il contenzioso relativo alle procedure per affidamenti di entità superiore, e quindi meno sensibile anche all'eventuale ulteriore effetto deflattivo dell'ammontare del contributo unificato: fenomeno rispetto al quale vien da chiedersi se manchi l'indizione di nuove procedure di gara o se le nuove regole introdotte dal nuovo codice dei contratti abbiano anche prodotto una deflazione del contenzioso.

Relativamente all'amministrazione regionale, nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 avevo fatto riferimento alla delibera di Giunta regionale n. n.448 del 5 novembre 2021, di approvazione del Piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione dei PNRR e avevo rilevato come dai dati del contenzioso 2023 non apparisse ancora percepibile alcun beneficio della misura, che pure avrebbe dovuto trovare attuazione già nell'anno 2022.

Posso, quest'anno, dare positivamente atto che al dato pubblico dell'incremento di oltre il 20% dei pareri resi nell'anno 2024 dalla Commissione tecnica specialistica per le valutazioni ambientali - impattanti su settori chiave come la depurazione, le infrastrutture, l'energia, i rifiuti, le attività produttive, la pianificazione territoriale e urbanistica - sia corrisposto un significativo aumento del contenzioso nella specifica materia.

Sempre riferendomi all'amministrazione regionale, e con riferimento all'elevato numero - ormai definibile “strutturale”, in quanto rilevato in tutte

le mie relazioni annuali - di ricorsi per ottemperanza, mi permetto di rilevare che una percentuale non irrisoria di detto contenzioso riguarda il pagamento di debiti fuori bilancio anche per condanne della stessa amministrazione al pagamento di spese giudiziali. La materia risulta disciplinata da una circolare assessoriale che ha cercato di “procedimentalizzare” gli adempimenti amministrativi attuativi della disciplina nazionale di contabilità pubblica regionale (art. 73 D.Lgs. n. 118/2011 e circolare Ass.to dell’Economia n. 2 del 9.02.2022 prot. 11141) ma purtroppo i tempi burocratici rimangono talvolta incomprensibilmente lunghi rispetto agli adempimenti richiesti e ciò determina l’insorgenza di nuovo contenzioso, con connesso aggravio di procedure e oneri, anche per nuove e ulteriori spese legali.

Probabilmente – oltre ad una maggiore attenzione al rispetto dei tempi della procedura, quale essa è oggi delineata – sarebbe opportuno valutare un intervento strutturale che consenta una maggiore “correttezza” negli adempimenti, non potendosi obliterare la circostanza che si tratta di pagamenti dovuti in forza di titoli giudiziari definitivi e che ogni ritardo determina aggravio di oneri e spese.

9. - La produzione giurisprudenziale della Sede di Palermo del TAR Sicilia.

Le considerazioni e le analisi sin qui svolte mi hanno colpevolmente indotto a lasciare per ultima l’evidenziazione degli aspetti qualitativi della giurisprudenza della Sede, caratteristica tradizionalmente a tutti nota e che ha sempre costituito motivo di apprezzamento e orgoglio.

Purtroppo limiti temporali e tipografici mi impediscono di includere nella relazione, o di allegare a essa, una rassegna a stampa ragionata e organica delle più significative pronunzie adottate nell’anno 2024; per altro l’attivazione, e la recente riorganizzazione, sul sito web della Giustizia Amministrativa di una regolare attività di immediata pubblicazione delle più significative pronunzie rese presso tutte le Sedi giudiziarie amministrative svuota parzialmente di utilità, quanto meno sul piano della (in)tempestività, un lavoro specificamente

destinato alla divulgazione di sentenze rese nell'anno precedente.

Tramite l'utilizzo del QRCode riportato in coda è comunque reperibile anche una raccolta di massime segnalatemi dai Colleghi che, senza avere l'ambizione di esaurire tutte le tematiche trattate, può costituire per gli addetti ai lavori utile rassegna degli indirizzi e delle soluzioni offerti dalla nostra giurisprudenza.

10 – Le attività formative, di aggiornamento professionale e internazionali.

Anche nell'anno 2024 il Tribunale è stato promotore di alcune iniziative culturali, o comunque coinvolto nelle stesse, a testimonianza di un recuperato inserimento nelle dinamiche cittadine e regionali:

- è stato tra i promotori delle “Giornate Siciliane di Studio sul nuovo Codice dei Contratti”, articolate in otto sessioni svoltesi tra Palermo e Catania, insieme alle Università di Palermo e Catania, alla Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia e alle associazioni forensi della Camera Amministrativa Siciliana e dell'Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia;

- ha organizzato qui in sede il Secondo Incontro di Studi in memoria di Nicola Maisano sul tema “Buona fede e affidamento nel rapporto amministrativo”;

- ha ospitato il Convegno organizzato dall'Università degli Studi di Palermo sul tema “Giurisprudenza Amministrativa e Principi Generali in materia di Contratti Pubblici - Dall'istituzione dei TAR alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”.

Inoltre, in considerazione del sempre maggiore rilievo che hanno assunto le attività di formazione professionale, devo con piacere comunicare che i Colleghi Presidenti delle sezioni interne ed il Cons. Maria Cappellano, per la sezione prima, sono stati individuati quali Referenti locali dell'Ufficio Massimario per l'individuazione e l'inoltro attraverso l'apposito canale telematico delle sentenze di interesse destinate a essere segnalate sul sito web della Giustizia amministrativa. Agli stessi ho richiesto di avviare, a fini di uniformità degli indirizzi, anche un'attività di segnalazione interna al Tribunale degli

orientamenti delle singole sezioni – di indubbia utilità a seguito dell'avvio dell'attività delle due nuove sezioni interne - che spero possa finalmente vedere la luce in questo anno 2025.

Tra le iniziative di formazione internazionale dell'European Judicial Training Network – EJTN, Rete Europea di Formazione Giudiziaria, operante all'interno dell'Unione Europea e con il supporto finanziario della stessa e alla quale la Giustizia amministrativa partecipa attivamente, la Sede di Palermo del T.A.R. Sicilia ha registrato:

- la partecipazione del Cons. Maria Cappellano a una visita breve alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo;

- la partecipazione del I Ref. Luca Girardi ad una visita di complessive due settimane ad uffici giudiziari della Repubblica Federale Tedesca, nelle città di Kiel e Lubeca;

- la partecipazione del Ref. Mario Bonfiglio ad una visita di una settimana ad uffici giudiziari della Repubblica d'Austria.

- l'ospitalità di sette Colleghi stranieri di varia nazionalità che sotto il tutoraggio dei Colleghi Luca Girardi e Mario Bonfiglio, nonché la collaborazione della Collega Aurora Lento, hanno partecipato ad alcune nostre attività nell'ambito degli scambi generali di breve durata e specialistici.

Vi ringrazio per la cortese attenzione che avete voluto prestare ai dati della Sede di Palermo del TAR per la Sicilia e alle mie considerazioni.

T.A.R. SICILIA - PALERMO
INDICE DELLA DOCUMENTAZIONE
REPERIBILE TRAMITE IL QR CODE ALLEGATO

1. Relazione cerimonia di inaugurazione a.g. 2025 TAR Sicilia - Sede di Palermo
2. Carta dei servizi 2025 TAR Sicilia - Sede di Palermo
3. DP 92/2024 Riparto materie 2025
4. DP 91/2024 Composizione Sezioni interne 2025
5. DP 93/2024 Composizione comm. Patrocinio a spese dello Stato 2025
6. DP 2/2025 Decreto gestione arretrato 2025
7. DDPP 87/2024 e 4/2025 Riorganizzazione Ufficio del Processo 2025
8. Calendario Udienze anno 2025
9. Sintesi di alcuni orientamenti giurisprudenziali delle sezioni interne nell'anno 2024
10. Relazioni su attività EJTN cui hanno partecipato i Magistrati della sede di Palermo del TAR Sicilia
11. Linee Guida Smaltimento PNRR febbraio 2022
12. Norme tecniche-operative PAT luglio 2021



T.A.R. SICILIA - PALERMO
STATISTICHE ANNO 2024
TAVOLE E GRAFICI

- TAV. 1: RICORSI DEPOSITATI NEL 2023 E NEL 2024
- TAV. 2: SENTENZE PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024
- TAV. 3: ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024
- TAV. 4: ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024
- TAV. 5: ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024
- TAV. 6: DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024
- TAV. 7: DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024
- TAV. 8: DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024
- TAV. 9: RICORSI PENDENTI NEL 2023 E NEL 2024
- TAV. 10: RICORSI DEPOSITATI DAL 2006 AL 2024
- TAV. 11: RICORSI DEFINITI DAL 2006 AL 2024
- TAV. 12: RAFFRONTO TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI DAL
2006 AL 2024
- TAV. 13: PENDENZA GENERALE DAL 2004 AL 2024
- TAV. 14: SENTENZE PUBBLICATE DAL 2010 AL 2024
- TAV. 15: ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2024
- TAV. 16: ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2024
- TAV. 17: ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2024
- TAV. 18: DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2024
- TAV. 19: DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2024
- TAV. 20: DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2024


**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
PALERMO**

TAV. 1

RICORSI DEPOSITATI NEL 2023 E NEL 2024

ANNO 2023	ANNO 2024	VARIAZIONE	%
1992	1817	-175	-8,79%

GRAFICO RICORSI DEPOSITATI 2023/2024



MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI NEL 2023 E NEL 2024

ANNO 2023	ANNO 2024	VARIAZIONE	%
169	250	81	47,93%

RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE 2023/2024

CLASSIFICAZIONI	2024	2023	VARIAZIONE
ACCESSO AI DOCUMENTI	101	100	1
AEREOPORTI	0	2	-2
AGRICOLTURA	9	16	-7
AMBIENTE	54	31	23
ANIMALI	3	2	1
ANTICHITA' E BELLE ARTI			0
APPALTI MISTI		2	-2
APPALTI NEL SETTORE DIFESA		1	-1
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	6	6	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	16	19	-3
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			0
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	40	53	-13
APPALTI SANITÀ	24	36	-12
APPALTI SCUOLA	1	0	1
ARMI	95	79	16
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI		4	-4
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	43	29	14
AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI ED AUT. EQUIPARATE	0	2	-2
AUTORITA' PORTUALI	1	1	0
AVVOCATI LIBERO FORO	29	8	21
AZIENDA SANITARIA LOCALE	13	12	1
BANCHE	1	0	1
BENI CULTURALI	2	1	1
BENI PAESAGGISTICI	22	60	-38
CACCIA	1	1	0
CALAMITÀ NATURALI	1	4	-3
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO		1	-1
CARABINIERI	44	16	28
CIMITERI	3	7	-4
CINEMA E TEATRO	1	1	
CIRCOLAZIONE STRADALE	7	7	0
CITTADINANZA	4	1	3
COMMERCIO E ARTIGIANATO	21	29	-8
COMUNE E PROVINCIA	30	53	-23
CONCORSI	92	108	-16
CONSORZI E COOPERATIVE		1	-1
CREDITO E RISPARMIO	48	59	-11
DEMANIO E PATRIMONIO	24	22	2
EDILIZIA	244	359	-115
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (O RESIDENZIALE PUBBLICA)	6	4	2
ELEZIONI	5	8	-3
ENERGIA ELETTRICA	2		2
ENTI PUBBLICI		6	-6
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	21	29	-8
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI		0	0
FARMACIA	3	8	-5

FORESTE	1	2	-1
FORZE ARMATE		0	0
GIOCHI, LOTTERIE E SCOMMESSE	10	7	3
GUARDIA DI FINANZA	10	19	-9
INDUSTRIA	4	3	1
INFORMATIVA ANTIMAFIA	41	49	-8
INSEGNANTI	72	24	48
ISTITUTI DI VIGILANZA		3	-3
ISTRUZIONE		0	0
ISTRUZIONE PUBBLICA	42	24	18
LEGGE PINTO	23	27	-4
LEVA MILITARE E SERVIZIO CIVILE	1		
MAGISTRATI TRIBUTARI	2	0	2
MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI	1	1	0
MARINA MERCANTILE		0	0
MAGISTRATI MILITARI	1		1
MEDICINALI			0
MILITARI	29	20	9
MONOPOLI E DAZI	5	5	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1	3	-2
PATENTE DI GUIDA	7	10	-3
PENSIONI	3	2	1
PESCA	4	1	3
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	4	6	-2
POLIZIA DI STATO	13	26	-13
POLIZIA PENITENZIARIA	9	15	-6
PORTI	1	0	1
PREVIDENZA E ASSISTENZA	12	17	-5
PROFESSIONI E MESTIERI	15	28	-13
PROTEZIONE CIVILE		1	-1
PROVINCE	1		1
PUBBLICO IMPIEGO	35	40	-5
REGIONI	30	16	14
REVISIONE PREZZI	9	13	-4
RIFIUTI	12	9	3
SANITÀ PUBBLICA	78	100	-22
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (TRANNE IN ESUBERANZA)	4	0	4
SERVIZI PUBBLICI	27	47	-20
SICUREZZA PUBBLICA	32	30	2
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	133	123	10
SPORT		1	
SPETTACOLO		0	0
STRANIERI	64	53	11
TELEVISIONE E RADIO		0	0
TURISMO	5	2	3
UNIVERSITÀ	15	13	2
URBANISTICA	14	32	-18
USI CIVICI		0	0
VITTIME DEL DOVERE	3	2	1
CLASSIFICAZIONE NON INDICATA	13	10	3
DUPLICATI ANNULLATI	14	20	-6
TOTALE	1817	1992	-175

OTTEMPERANZE ANNI 2023 E 2024

SEZIONE	RICORSI		DI CUI PER PROVVEDIMENTI TAR		DI CUI LEGGE PINTO	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
I	55	12	33	9		
II	48	46	17	6	27	23
III	117	106	12	15		
IV	60	108	0	3		
V	26	36	0	2		
TOTALE	306	308	62	35	27	23


RICORSI DEPOSITATI PER RITO NEL 2023 E NEL 2024

RITO	2023	2024	VARIAZIONE
<u>ACCESSO</u>	96	95	-1
<u>DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI NULLITÀ</u>	3	1	-2
<u>ELETTORALE</u>	8	5	-3
<u>OTTEMPERANZA</u>	306	308	2
<u>OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO</u>	0	1	1
<u>OPPOSIZIONE DI TERZO</u>	1	3	2
<u>ORDINARIO</u>	1301	1134	-167
<u>PER INGIUNZIONE</u>	2	3	1
<u>REVOCAZIONE</u>	0	1	1
<u>RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA</u>	6	16	10
<u>RISARCIMENTO DEL DANNO</u>	18	18	0
<u>RITO ABBREVIATO</u>	12	7	-5
<u>RITO APPALTI</u>	100	79	-21
<u>SILENZIO</u>	131	135	4
<u>TRASPOSIZIONE RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE</u>	8	8	0
<u>TRASPOSIZIONE RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</u>	0	3	3
TOTALE	1992	1817	-175

RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE NEL 2023 E NEL 2024

SEZ.	2023	2024	VARIAZIONE
I	402	264	-138
II	342	281	-61
III	499	440	-59
IV	405	524	119
V	324	297	-27

GRAFICO RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE 2023/2024




TAV. 2

SENTENZE PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE ASSOLUTA
I	874	498	-376
II	1309	622	-687
III	735	681	-54
IV	94	684	590
V	101	624	523
TOT.	3113	3109	-4

GRAFICO SENTENZE 2023/2024




TAV. 3

ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	137	107	-30
II	87	74	-13
III	137	114	-23
IV	116	121	5
V	80	95	15
TOT.	557	511	-46

GRAFICO SOSPENSIVE 2023/2024




TAV. 4

ORDINANZE E DECRETI COLLEGIALI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	103	76	-27
II	219	118	-101
III	259	266	7
IV	30	102	72
V	33	110	77
TOT.	644	672	28

GRAFICO ORDINANZE E DECRETI COLLEGIALI 2023/2024




TAV. 5

ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	163	86	-77
II	47	38	-9
III	40	13	-27
IV	2	5	2
V	30	4	30
TOT	282	146	-136

GRAFICO ORDINANZE PRESIDENZIALI 2023/2024




TAV. 6

DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	181	91	-90
II	92	1	-91
III	61	52	-9
IV	0	0	0
V	1	0	-1
TOT	335	144	-191

GRAFICO DECRETI DECISORI 2023/2024




TAV. 7

DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	34	37	3
II	30	47	17
III	41	36	-5
IV	22	25	3
V	16	17	1
TOT	143	162	19

GRAFICO DECRETI CAUTELARI 2023/2024




TAV. 8

DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	0	1	1
II	0	0	0
III	0	1	1
IV	0	0	0
V	0	1	1
TOT	0	3	3

GRAFICO DECRETI INGIUNTIVI 2023/2024




TAV. 9

RICORSI PENDENTI ANNI 2023 E 2024

2023	2024	DIFFERENZA	%
4.052	2.501	-1.551	-38,28%


GRAFICO RICORSI PENDENTI 2023/2024



TAV. 10

RICORSI DEPOSITATI DAL 2006 AL 2024


2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
2640	2671	2773	2372	2471	2840	2497	3237	4206	3966	3563	3074	2694	2835	2185	2347	2146	1992	1817	52.326



TAV. 11

RICORSI DEFINITI DAL 2006 AL 2024


2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
4265	3710	2002	2522	14535	4253	7850	4016	4140	3913	4963	3789	3112	3187	2892	3438	3980	3810	3461	83.838



TAV. 12

RAFFRONTO TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI DAL 2006 AL 2024


	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
Depositati	2640	2671	2773	2372	2471	2840	2497	3237	4206	3966	3563	3074	2694	2835	2185	2347	2146	1992	1803	52.312
Definiti	4265	3710	2002	2522	14535	4253	7850	4016	4140	3913	4963	3789	3112	3187	2892	3438	3980	3810	3461	83.838



TAV. 13

PENDENZA GENERALE DAL 2004 AL 2024


2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
38750	33242	31620	30857	31662	31565	19341	19258	12316	11384	11544	11388	9988	9175	9577	9393	8686	7595	5761	4052	2501



TAV. 14

SENTENZE PUBBLICATE DAL 2010 AL 2024


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
1842	2080	2440	2264	3070	2563	2628	2294	2078	2408	2335	2751	3005	3113	3109	37980



TAV. 15

ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2024


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
1059	925	754	762	1074	1377	1353	1341	1123	1237	865	685	582	557	511	14205



TAV. 16

ORDINANZE E DECRETI COLLEGIALI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2024


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
317	385	383	369	407	516	540	729	726	681	801	931	734	644	672	8835



TAV. 17

ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2024


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
41	21	50	18	21	28	53	59	35	102	35	398	266	282	146	1555



TAV. 18

DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2024


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
12638	1961	5361	1741	1032	952	2232	1310	783	581	579	759	883	335	144	31291



TAV. 19

DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2024

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
111	85	87	99	76	136	189	190	164	166	381	150	165	143	162	2304



TAV. 20

DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2024

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
14	119	15	15	7	22	9	2	5	4	4	4	4	0	3	227

